

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE

Numero 4 del 24 febbraio 2024

OGGETTO: accordo quadro biennale senza garanzia di quantità minime per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per il CCNL Terziario del Commercio (V livello) CIG B56CE77088. **Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.lgs n. 36/2023**

IL PRESIDENTE  
DELLA SOCIETÀ *IN HOUSE* ACI SIENA SERVIZI SRL

**Visto** l'art. 17, comma 2 del D.lgs. 36 del 2023, il quale prevede che "In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale";

**Dato atto** della necessità provvedere all'individuazione di un operatore economico a cui affidare il servizio di somministrazione di personale a tempo determinato per il CCNL Terziario del Commercio (V livello);

**Dato atto** che la Società presume di dover disporre di n.1- 2 lavoratori nei mesi di maggior criticità dovuti a ferie, picchi lavorativi o fruizione di congedi ( salvo altre causali) per numero ore settimanali fino a 40;

**Considerato**, tuttavia, che le esigenze della Società sono suscettibili di variazione e che, quindi, si ritiene opportuno affidare il servizio secondo la formula dell'accordo quadro, senza garanzia di quantità minime, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs 36 del 2023, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, tramite "Ordini di Somministrazione" di lavoro;

**Dato atto** che la Società in data 6 novembre 2024 ha richiesto tre preventivi a tre diversi operatori del settore;

**Dato atto** che la Società ha stimato il valore dell'appalto per l'intera durata biennale nella misura di € 50.000,00 , a titolo di retribuzioni ed aggio;

**Dato atto** che l'offerta presentata dalla **Randstad Italia spa** , la quale ha dichiarato di praticare una maggiorazione percentuale pari al 7% , è risultata essere la più conveniente;

**Visto** l'art. 50 comma 1 lett. b del Dlgs 36/2023 secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle

*prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante “;*

**Rilevato** che non è stata affidata alcuna analoga fornitura di servizi nei confronti del suddetto operatore economico ;

**Dato atto** che la società ha richiesto all’operatore economico un’apposita autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che è stata sottoposta ai seguenti controlli sul FVOE 2.0:

Casellario giudiziale;

Documento di regolarità fiscale ex art. 95 comma 2 , dlgs n. 36 /2023 Violazioni non definitivamente accertate ai sensi degli art. 2,3 e 4 dell’allegato II.10 del dlgs 36/2023;

Documento di regolarità fiscale rispetto ai debiti definitivamente accertati ai sensi della deliberazione ANAC n. 157/216 e successivi aggiornamenti;

Casellario ANAC delle annotazioni riservate;

DURC;

Verifica esistenza prospetto rapporto situazione del personale;

Verifica esistenza prospetto informativo disabili.

**Dato atto**, altresì, che dai controlli effettuati non risultano elementi ostativi all’affidamento e che, comunque, la stazione appaltante ha richiesto i chiarimenti del caso all’operatore economico di cui rimane traccia agli atti d’ufficio;

#### **determina**

**di affidare** l’accordo quadro, tramite piattaforma START, senza garanzia di quantità minime, ai sensi dell’art. 50 del D.lgs 36 del 2023, relativamente al servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per il CCNL Terziario del Commercio (V livello) nei confronti della **RANSTAD ITALIA SPA.** (P.IVA10538750968 C.F. 12730090151) – PEC: randstaditalia@legalmail.it;

**di stabilire** che il servizio verrà erogato, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, tramite “Ordini di Somministrazione” di lavoro, fino ad un massimo non garantito pari all’importo contrattuale di € 50.000,00, oltre IVA;

**di stabilire** che il presente affidamento ha durata di due anni e decorre dalla data di invio della presente determina all’operatore economico;

**di stabilire** che i lavoratori somministrati dovranno essere adibiti alle mansioni previste nell’inquadramento contrattuale del C.C.N.L. Terziario del Commercio (V livello);

**di stabilire** che la Società nell'Ordine di Somministrazione specificherà quanto segue:

- il numero di risorse richieste;
- i requisiti delle predette risorse;
- la tipologia di attività da svolgere;
- la durata della prestazione lavorativa;
- l'orario lavorativo presunto della prestazione lavorativa

**di stabilire** che l'Agenzia, ricevuto l'Ordine di Somministrazione, dovrà fornire entro il termine assegnato dalla Società:

- a) almeno n. 3 *curriculum vitae* di candidati;
- b) lo schema di contratto di lavoro che sarà sottoscritto con il lavoratore somministrato;

**di stabilire** che l'Agenzia ha l'obbligo di mettere a disposizione della Società il lavoratore in somministrazione ritenuto idoneo dalla Società, anche all'esito di un apposito colloquio, secondo i tempi indicati dalla Società;

**di stabilire** che l'Agenzia è responsabile della ricerca, selezione, formazione ed inserimento dei lavoratori temporanei e, in particolare, garantisce:

- di fornire personale già istruito, in relazione alle tipologie di attività da svolgere e sui rischi sul lavoro in generale, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;
- la continuità del servizio di somministrazione per tutta la durata contrattuale;
- di stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo, con la modalità prevista dalla normativa vigente;
- di trasmettere alla Committente, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipula, copia del contratto individuale tra Agenzia e lavoratore somministrato, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale contemplata nell'art. 35, comma 2, D.lgs. 81/2015.
- di provvedere al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione mensile dovuta;
- di effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi alla prestazione previsti per legge, nonché provvedere agli adempimenti quale sostituto d'imposta;

- di fornire, dietro richiesta della Committente, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata;
- di provvedere a tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 e s.m.i.;
- di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contrattuale, contributiva, antinfortunistica, assistenziale e di diritto al lavoro dei disabili, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

**di stabilire** che, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.lgs 81 del 2015, all'Agenzia spetterà il rimborso dei soli costi “*effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori*” e dunque la remunerazione del solo costo per il lavoratore somministrato dalla stessa effettivamente sostenuto, erogato o da erogare in base agli obblighi di legge e/o contrattuali e mensilmente rendicontato;

**di stabilire** che all'Agenzia spetta un aggio (*fee*) pari al 7 % sul costo del lavoro;

**di stabilire** che il versamento degli importi relativi al rimborso dei costi effettivamente sostenuti in base alle buste paga emesse nel mese precedente e dell'aggio (*fee*), sarà effettuato con cadenza mensile entro 45 giorni dal ricevimento della fattura elettronica mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato dando evidenza nella causale del pagamento del CIG assegnato, previa verifica e certificazione di conformità del servizio stesso;

**di avere affidato** il servizio all'esito del positivo riscontro del possesso dei requisiti prescritti; in caso di perdita dei requisiti prescritti di risolvere il contratto e, conseguentemente, di disporre il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché di applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

**di riservarsi** comunque, a proprio insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto mediante comunicazione scritta con preavviso di venti giorni da darsi a mezzo PEC, senza che all'affidatario sia dovuto alcun compenso ulteriore rispetto alle prestazioni svolte, a titolo di indennizzo, risarcimento, mancato utile o pretesa di sorta;

**di obbligare** l'affidatario del servizio al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

**di nominare** se medesimo quale Responsabile Unico del Progetto e di dichiarare a tal fine l'assenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36 del 2023;

F.to Il Presidente

Dr. Lanfranco Marsili